

Ora poi, come ho già detto, sono stati proposti altri emendamenti; perfino per cambiare una sola parola di un qualche articolo; e su uno di essi è stata chiesta anche la votazione nominale dall'onorevole Turati e da altri colleghi! (*Ooh! Ooh! — Commenti*).

Voci. Ci rinunziano! Avanti! Avanti!

PRESIDENTE. Andiamo pure avanti, poichè la Camera lo desidera; e procediamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

« Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato se spedita in cabotaggio, oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno o cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

« Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

« Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento della multa.

« Se il delitto sia commesso per loro negligenza o imprudenza sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

« Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

« La merce si confisca ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Questo articolo, onorevoli colleghi, merita la nostra approvazione, oltre che per le ragioni di ordine generale

informatrici del disegno di legge, anche per due considerazioni particolari.

Anzitutto perchè i Regi decreti 1 e 6 agosto 1914 e successivi contenenti divieti di esportazione erano incostituzionali, e tali furono ritenuti dalla autorità giudiziaria.

In secondo luogo, poi, perchè, come ha riconosciuto lo stesso relatore, onorevole Stoppato, secondo le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 3 e 4 dei suddetti decreti, non tutte le esportazioni vietate, che si facevano, potevano considerarsi e punirsi come contrabbando.

Infatti la nostra legge doganale del 26 gennaio 1896 considera bensì in contrabbando anche talune merci nazionali, di cui si faccia o si tenti l'esportazione senza presentarle alla dogana; ma ciò nel solo caso che tali merci siano soggette a dazio d'uscita.

Orbene parecchie merci, di cui opportunamente fu vietata l'esportazione coi decreti suriferiti, non sono affatto soggette a dazio. E allora, poichè l'articolo 3 del Regio decreto 1° agosto 1914 stabilisce che le infrazioni al divieto, di cui all'articolo 1°, sono punite a termini dell'articolo 97 della legge doganale del 1896; e, secondo questo articolo, il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due né maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, come si sarebbe potuta commisurare la multa per il tentato contrabbando di merci nazionali, non soggette a dazio di uscita?

Quindi i decreti 1° e 6 agosto 1914 erano a questo riguardo incompleti e le disposizioni dell'articolo 1° della legge in esame colmano appunto questa lacuna. Ad ogni modo sarei grato all'onorevole ministro se volesse darmi un chiarimento in proposito, dicendomi quale portata resterà, dopo questa legge, ai due decreti suddetti.

Anche l'ultimo capoverso dell'articolo 1° ripara ad una deficienza della legge doganale, e quindi del decreto 1° agosto, che vi fa riferimento. Esso rende infatti possibile la confisca delle merci nazionali, che invece con l'articolo 108 della legge doganale del 1896 non era permessa, perchè tale articolo consente solamente la confisca delle merci che si vogliono introdurre in contrabbando in Italia, e non anche delle merci nazionali che si vogliono esportare.

Approvo dunque pienamente l'articolo 1° del disegno di legge; desidero soltanto dalla cortesia del ministro un chiarimento sulla prima questione, cui ho accennato.